m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014030.09-10-2025.h.13:16

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

I.I.S. - "DON GEREMIA PISCOPO"
ARZANO - NAIS092008
Prot. 0008465 del 10/10/2025
VII (Entrata)

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole ed Istituzioni educative
di ogni ordine e grado di
Napoli e Provincia
Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2026.
D.M. del 25 settembre 2025 n. 182 – C.M. prot. n. 205851 del 25/09/2025

PREMESSA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato, in data 25 settembre 2025, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 182, emanato in pari data, la Circolare n. 205851, relativa alle cessazioni dal servizio del personale del Comparto Scuola, a decorrere dal 1° settembre 2026.

Le domande di collocamento a riposo dal 1° settembre 2026, per il personale docente, educativo ed ATA dovranno essere presentate entro il **21 ottobre 2025,** utilizzando, **esclusivamente, la procedura Web Polis "istanze on-line"**, disponibile sul sito Internet del Ministero.

Entro il medesimo termine dovranno essere presentate, altresì, le eventuali domande di revoca, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, nonché le istanze di trattenimento in servizio, oltre il limite d'età per raggiungere il minimo contributivo (ex art. 509, comma 3, del D.lvo 297/94), ovvero le istanze di proroga del personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (art. 1, comma 257, della Legge 208/2015, modificato dall'art. 1, comma 630, della Legge n. 205/2017).

Nel rinviare alla lettura integrale delle citate disposizioni ed ai requisiti ivi contenuti, di seguito si riportano, come di consueto, importanti e significative indicazioni operative utili per gli aspetti pratici della procedura.

A) ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E RELATIVA COMPETENZA

L'accertamento del diritto al collocamento a riposo, con effetto dal 1° settembre 2026, come per l'anno scorso, sarà effettuato, da parte delle Sedi competenti dell'INPS, sulla base dei dati presenti sul Conto individuale assicurativo di ciascun iscritto appartenente al personale scolastico.

Si rammenta che, al fine dell'implementazione e della sistemazione del già menzionato Conto assicurativo, nonché della gestione delle pratiche di Trattamento di fine servizio e di fine rapporto, le istituzioni scolastiche dovranno continuare ad utilizzare, in via esclusiva, il canale telematico di trasmissione dei dati giuridici ed economici, attraverso l'attivazione dell'applicativo INPS "NUOVA PASSWEB" - a tal proposito, è bene evidenziare che l'attività istruttoria della precitata sistemazione del Conto assicurativo, per ciascuno iscritto, dovrà concludersi **entro la data ultima del 09 gennaio 2026** – nonché attraverso gli applicativi "ULTIMO MIGLIO TFS" e "COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE TFS".

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "ULTIMO MIGLIO TFR" di cui alla Circolare n. 185/2021, solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2.

Si rammenta, peraltro, che - come disposto con messaggio dell'INPS n. 1645/2023 - per la segnalazione di problemi relativi all'inserimento dell'"Ultimo Miglio TFR" e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro possono avvalersi della seguente casella di posta elettronica: *SegnalazioniTFRPA-ApplicazioneCircolare185@inps.it*

B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE ALL'INPS AI FINI DEL TFS.

La documentazione di seguito riportata **dovrà essere sempre trasmessa**, in allegato, all'applicativo "COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS", in quanto per i dipendenti statali, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, è sempre obbligatorio l'invio dello stato di servizio, a corredo dei dati necessari all'elaborazione dell'ex indennità di buonuscita:

- Certificato di servizio scolastico statale cumulativo (pre-ruolo e ruolo), completo dell'indicazione dei periodi effettivamente retribuiti, dell'Ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi, dei periodi di assenza senza retribuzione a qualsiasi titolo (es. aspettativa per famiglia), nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e delle assenze legate alle fruizioni di congedo per assistenza a familiari con handicap (art. 42,

comma 5, D.lvo 151/2001) e di qualsiasi altro elemento che possa influire sul calcolo previdenziale.

- Ulteriori certificati di servizio relativi ad attività svolte presso altre Amministrazioni (es. Enti Locali, Ministeri vari, FF.SS., PP.TT., Scuole Elementari Parificate con contributi presso CPIASEP, etc.).
- Copia certificazione attestante i benefici previsti dalla Legge n. 336/70 (es. orfano di guerra, profughi, etc.).
- Attestazione del pagamento del riscatto, ai fini della buonuscita ante e dopo NOIPA.
- In caso di adesione al Fondo Espero, inserimento in ultimo miglio TFS dello stipendio utile, in godimento alla data di adesione (allegare cedolino).
- Invio del TFR 1 cartaceo per coloro che hanno aderito alla Previdenza Complementare, per il servizio svolto, dal giorno successivo all'adesione fino al collocamento a riposo.
- Ogni altra documentazione utile, che l'interessato intenda produrre per una completa sistemazione della propria posizione assicurativa.
- Ultimo Cedolino alla cessazione dal servizio.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE ALL'INPS AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 09/01/2026.

Allo scopo di consentire, tempestivamente, all'INPS una corretta determinazione delle anzianità contributive ai fini pensionistici, le SS.LL. dovranno trasmettere, **entro e non oltre il 09/01/2026**, la seguente documentazione, completa anche di documento d'identità dell'interessato, inserendo, prioritariamente nell'oggetto, i dati anagrafici del dipendente (COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA – CODICE FISCALE –CATEGORIA/QUALIFICA):

- Certificato di servizio scolastico statale cumulativo (pre-ruolo e ruolo), completo dell'indicazione dei periodi effettivamente retribuiti, dell'Ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi, dei periodi di assenza senza retribuzione a qualsiasi titolo (es. aspettativa per famiglia), nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e delle assenze legate alle fruizioni di congedo per assistenza a familiari con handicap (art. 42, comma 5, D.lvo n. 151/2001) e di qualsiasi altro elemento che possa influire sul calcolo previdenziale.
- Ulteriori certificati di servizio relativi ad attività svolte presso altre Amministrazioni (es.

Enti Locali, Ministeri vari, FF.SS., PP.TT., Scuole Elementari Parificate con contributi presso CPIASEP, etc.).

- Copia certificazione attestante i benefici previsti dalla Legge n. 336/70 (es. orfano di guerra, profughi, etc.).
- Ogni altra documentazione utile, che l'interessato intenda produrre per una completa sistemazione della propria posizione assicurativa.
- Ultimo Cedolino alla cessazione dal servizio.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire, unitamente alla comunicazione di avvenuta sistemazione del Conto assicurativo, ai fini pensionistici su PASSWEB, allegando i documenti utili, alla Casella istituzionale dell'INPS (PensioniDipendentiPPAA.DCMNapoli@inps.it).

Per quanto riguarda l'acquisizione degli elementi riportati nei decreti di riscatto/computo/ricongiunzione, ai fini della quiescenza, già notificati agli interessati, le SS.LL. continueranno ad ottemperare al già menzionato adempimento, tramite l'applicativo "NUOVA PASSWEB", **non inviando all'INPS i predetti provvedimenti** , in quanto quest'Ufficio Scolastico provvederà a trasmetterli al predetto Ente previdenziale, con la modalità della posta elettronica, utilizzando la casella postale: PensioniDipendentiPPAA.DCMNapoli@inps.it

L'INPS non potrà garantire la valutazione, ai fini della verifica del diritto a pensione, della documentazione pervenuta in data successiva al 09/01/2026.

Del pari, le domande ad istanza di parte (riscatto, accredito di maternità extra rapporto di lavoro, ecc.) pervenute in data successiva al 21/04/2026, **saranno considerate valide per i pensionamenti 2027.**

I riscontri delle verifiche effettuate del diritto a pensione o, comunque, le anzianità contributive maturate da ciascun dipendente saranno comunicati, successivamente, dall'INPS, **entro il 21 aprile 2026** e resi disponibili nell'Area SIDI, tramite la funzione "COMUNICAZIONE

SERVIZI INPS".

Pertanto, le SS.LL. dovranno accertarsi, consultando la già menzionata funzione, se il dipendente abbia maturato il diritto o meno alla cessazione dal servizio, prima di emettere l'eventuale decreto di cessazione dal servizio.

Si fa presente che, come previsto dalla citata Circolare MIM n. 205851 del 2025, l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato, da parte delle sedi competenti dell'INPS, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale **ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione,** dandone periodico riscontro al Ministero dell'istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 21 aprile 2026.

Pertanto, tenuto con che per i pensionamenti 2026 la Circolare prevede nove modelli di cessazione in base alle diverse normative attualmente vigenti, è consigliabile che i pensionandi, ove lo ritengano opportuno, procedano alla presentazione anche di più domande in modo da consentire all'INPS una verifica completa delle possibilità di certificazione del diritto a pensione.

D) COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI D'ETA'

Qualora l'interessato non abbia presentato istanza volontaria, l'Istituzione scolastica dovrà procedere **obbligatoriamente** al collocamento a riposo d'ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare in premessa citata, nei seguenti casi:

- dipendenti che compiono 67 anni, entro il 31 agosto 2026, indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata alla stessa data, e che non hanno presentato domanda di trattenimento in servizio oltre il limite di età, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 59, co. 9, L. 449/1997;

- dipendenti che, entro il 31 agosto 2026, hanno raggiunto il limite d'età ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 67 anni - come previsto dall'art. 24, comma 4, come modificato dall'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e comma 6 del decreto-legge del 06 dicembre 201, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per effetto di quanto disposto dall'art.1, comma 163, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha abrogato il comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 20 ottobre 2013, n. 125 - ed hanno il primo accredito assicurativo a partire dal 1° gennaio 1996, in presenza del precitato minimo contributivo dei 20 anni, a condizione che l'importo della pensione raggiunga almeno l'ammontare dell'assegno sociale previsto per l'anno 2026.

- dipendenti già destinatari di trattenimento in servizio oltre il limite d'età, concesso fino al 31/08/2026 (art. 509, co. 3, D.lvo 297/94).

E) COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER LIMITE D'ETA' PER ATTIVITA' GRAVOSE O PARTICOLAMENTE FATICOSE E PESANTI

Relativamente all'esclusione dell'adeguamento della speranza di vita, si sottolinea che, in applicazione dell'art. 1, commi da 147 a 153 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, i dipendenti che svolgono le attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (**Professori scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate codice Istat 2.6.4.**) possono essere collocati a riposo per limite d'età, a domanda, al compimento dei 66 anni e 07 mesi d'età, entro il 31 dicembre 2026, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, entro il 31 agosto 2026.

Per il riconoscimento dei precitati lavori gravosi e pesanti, previsti dalla Legge 232 del 2016 (c.d. finanziaria 2017), l'iscritto dovrà presentare istanza on-line, corredata di modello AP116, sul portale INPS.

F) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE D'ETA' (67 anni)

Il trattenimento in servizio oltre il limite d'età per il raggiungimento del minimo contributivo (20 anni) è l'unica possibilità prevista dall'art. 1 del D.L. n. 90/2014, che ha abolito l'istituto della permanenza in servizio (due anni), prevista dall'art.16 del D.lvo, richiamato dall'art. 509, comma 5, D.lvo n. 297/94.

È bene precisare che sia il requisito anagrafico (67 anni), che l'anzianità contributiva devono essere determinati al 31 agosto 2026.

Le domande di trattenimento in servizio continueranno ad essere presentate con modalità

cartacea, **entro il 21 ottobre 2025** e dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico che, a sua volta, le inoltrerà a quest'Ufficio, tramite uno degli indirizzi di posta elettronica di seguito specificati, corrispondente alla tipologia di personale di appartenenza, entro il **31 ottobre 2025**:

- docenti di Sc.Sec. II grado: miriam.difiore@istruzione.it

- docenti di Sc.Sec. I grado: fabio.palla@istruzione.it
- personale ATA: crescenzo.granata1@istruzione.it
- docenti di scuola Infanzia e Primaria: sebastiano.dagostino3@istruzione.it

Anche in questo caso, al fine di consentire all'INPS di determinare l'anzianità contributiva al 31/08/2025, le SS.LL. dovranno trasmettere al predetto Istituto previdenziale tutta la documentazione utile (certificato servizio unico, congedo servizio di leva, decreto contribuzione figurativa per maternità, certificazione attestante i benefici, ai sensi della L. n.336/70, certificazione attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 80 della L. n. 388/2000 ed ogni altro documento utile per incrementare la precitata anzianità).

La competenza ad emettere il relativo provvedimento di proroga, oltre il limite d'età, spetta al dirigente scolastico della scuola di appartenenza, **soltanto dopo che l'INPS avrà trasmesso allo scrivente Ufficio il "Prospetto delle anzianità" del personale scolastico, che ha presentato la domanda di trattenimento in servizio, nel quale saranno riportati tutti i contributi giacenti sia nella gestione pubbliche, private, separata e Casse Professionali. A seguito di tale invio, quest'Ufficio, a sua volta, inoltrerà a tutte le scuole di Napoli e provincia il predetto "Prospetto", corredato di due Elenchi, di cui il primo riguardante i nominativi del personale scolastico da cessare per raggiungimento del minimo contributivo, ed il secondo, invece, afferente ai dipendenti che hanno diritto alla proroga oltre il 67/mo anno d'età.**

G) APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

Il personale interessato all'accesso all'APE sociale, oppure alla pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci, potrà presentare all'INPS domanda di certificazione del diritto, entro il 31 marzo 2026. Successivamente, una **volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS**, detto personale potrà consegnare, entro il 31/08/2026, domanda di cessazione dal servizio, **in forma cartacea**, direttamente alla scuola di titolarità, che, a sua volta, la inoltrerà allo scrivente Ufficio, corredata della nota di accoglimento all'accesso in questione, tramite uno degli indirizzi di posta elettronica di seguito specificati, a seconda della tipologia di personale di appartenenza:

- docenti di Sc.Sec. II grado: miriam.difiore@istruzione.it

- docenti di Sc.Sec. I grado: fabio.palla@istruzione.it
- personale ATA: crescenzo.granata1@istruzione.it
- docenti di scuola infanzia e primaria: sebastiano.dagostino3@istruzione.it

H) CONVALIDA CESSAZIONI AL SIDI

Anche quest'anno, come è noto, **le cessazioni dal servizio o i trattenimenti in servizio oltre il limite d'età saranno acquisiti al SIDI da quest'Ufficio**, rispettivamente, soltanto dopo che l'INPS avrà accertato il diritto al collocamento a riposo, oppure dopo che lo scrivente Ufficio avrà verificato il diritto alla permanenza in servizio, oltre il limite d'età, dal 1° settembre 2026, sulla base dei dati forniti dal predetto Ente previdenziale.

Sarà sempre cura di quest'Ufficio procedere all'eventuale cancellazione della cessazione, già inserita al SIDI, **qualora l'INPS avrà rideterminato l'anzianità contributiva e, quindi, accertato la mancanza di requisiti** per il diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico.

L) PRESENTAZIONE DOMANDA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Coloro che avranno diritto al collocamento a riposo, dal 1° settembre 2026, dovranno produrre apposita domanda per il pagamento della pensione.

Tale domanda dovrà essere prodotta, esclusivamente, in modalità telematica dall'interessato, **a pena di improcedibilità della stessa**, all'Ente previdenziale (INPS), secondo le indicazioni riportate sul sito INPS, eventualmente avvalendosi anche dell'ausilio dei Patronati, così come puntualmente indicato più volte nella citata nota ministeriale.

Si sottolinea l'importanza della presentazione di questa ulteriore domanda, indispensabile per l'erogazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS, distinta da quella per la cessazione dal servizio (ISTANZA ON LINE), che è interruttiva del rapporto di lavoro.

Laddove l'esito della verifica del diritto a pensione, per i dimissionari, da parte dell'INPS, entro il 21 aprile 2026**,** dovesse essere negativo, per mancato raggiungimento del diritto a pensione a carico della **sola Gestione ex INPDAP**, il dipendente potrà produrre, eventualmente, ulteriore

domanda, al fine di valutare anzianità contributive presso altre Gestioni/Enti previdenziali, **entro e non oltre il 31/05/2026**, invocando l'istituto giuridico del "**Cumulo contributivo**", di cui all'art.1, comma 239, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Si precisa che l'accesso a pensione in cumulo è subordinato all'integrale saldo dell'onere di riscatto titolo studio/servizi al 31/08/2026.

N.B.: Per ovviare a disguidi vari, verificatisi negli anni passati, si invitano le SS.LL. ad accertare, entro e non oltre il 31 agosto 2026, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato che sia stata sospesa o ripristinata la "Partita di Spesa Fissa", rispettivamente per coloro che risultano al SIDI cessati con diritto al collocamento a riposo, oppure permangano in servizio per mancanza dei requisiti prescritti.

INDICAZIONI OPERATIVE DELL'INPS

1) Funzionalità Ultimo Miglio TFR

In considerazione della riconosciuta necessità di apprestare un adeguato supporto agli istituti scolastici nel percorso di transizione dall'utilizzo dei modelli cartacei all'utilizzo della nuova funzionalità, l'INPS – Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli – si è già svolto, nel corso del 2024, un corso di formazione per gli operatori del comparto scuola.

Si ricorda che eventuali quesiti operativi possono essere formulati, per il tramite dei DSGA referenti, nel canale "Referenti" istituito all'interno del team "Istituti scolastici Napoli".

L'utilizzo di tale strumento consente, infatti, la possibilità di confrontarsi, oltre che con funzionari dell'INPS, anche con operatori di altri istituti scolastici.

2) Per evitare l'utilizzo di canali di comunicazione errati, si riportano di seguito gli indirizzi di posta elettronica istituzionale/certificata ai quali fare riferimento per le comunicazioni con l'Istituto:

- **pensionidipendentippaa.dcmnapoli@inps.it** per le comunicazioni in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale scolastico, con

decorrenza dal 1° settembre 2026;

- PEC di filiale per le comunicazioni in materia di TFS/TFR (eccezionalmente anche per eventuali modelli TFR2):
  filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it (Filiale metropolitana di Napoli); **filiale.coordinamento.napolicamaldoli@postacert.inps.gov.it** (Filiale metropolitana di Napoli Vomero);
- **riliquidazioniprestazionippaa.dcmnapoli@inps.it** per le comunicazioni in materia di riliquidazione di prestazioni pensionistiche;
- **assistenzapassweb.dcmnapoli@inps.it** per le richieste di rilascio, deconsolidamento e sblocco della p.a..

Si invita a non utilizzare indirizzi diversi da quelli sopra riportati.

2) Linee guida in materia di sblocco de deconsolidamento della PA.

Con PEC dell'8.5 u.s. sono state inviate ai DSGA referenti le linee guida in materia di sblocco e deconsolidamento della PA, riportate anche in allegato alla presente.

Si ritiene opportuno sottolinea che al fine di evitare i rallentamenti che si registrano, sempre più di frequente, per la complessa gestione delle numerose istanze di sblocco e deconsolidamento della Posizione Assicurativa, esponendo sia il MIM che l'INPS al rischio di contenzioso, **con il Messaggio INPS n.942 del 2025 è stato sottolineato che *l'attività di sistemazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) della posizione assicurativa dei dipendenti (periodi di servizio, periodi riconosciuti dal Ministero, iscrizioni, tipo regime, imponibili pensionistici, previdenza complementare, periodi di congedo straordinario…..ecc..) deve, di norma, avvenire una sola volta prima che la PA si consolidi a seguito della definizione di una prestazione pensionistica in vigenza (Riscatto/Ricongiunzione/Computo) ed in ogni caso prima della cessazione dal servizio (fatte salve le certificazioni di ultimo miglio).***

3) verifica diritto a pensione in cumulo.

Per le domande di vecchiaia per collocamento a riposo d'ufficio (67 anni d'età e 20 anni di contribuzione al 31 agosto 2026 ex art. 24 DL 201 del 2011 comma 6,7) e per le proroghe

(trattenimenti in servizio oltre l'età pensionabile di 67 anni) qualora non sussista un diritto autonomo a pensione in GDP, l'INPS effettuerà, previa sistemazione della posizione assicurativa di Gestione pubblica (con definizione di tutte le istanze pendenti di riscatto per titolo e servizio/ricongiunzione l. 29/79 o d.P.R. 1092/73/computo d.P.R. 1092/73/accredito di contribuzione figurativa/oscuramenti di contribuzione ricongiunta-computata/unificazione di posizioni anagrafiche plurime) **la sussistenza del diritto in regime di cumulo, fermo restando la verifica dell'importo soglia ove necessario.**

Il cumulo dei contributi, disciplinato dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche, permette di sommare i contributi versati in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie e integrative, tra cui INPS e le Casse dei liberi professionisti, purché non temporalmente coincidenti, per maturare il diritto alla pensione.

Ulteriori indicazioni ed istruzioni operative saranno rese note, ove dovessero essere diramate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Le SS.LL. sono invitate a rendere nota la presente circolare a tutto il personale interessato.

Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

LUISA FRANZESE
Ministero
dell'Istruzione e del
Merito